

Novità fiscali del 30 giugno 2009: controlli antiriciclaggio: semplificazioni per i professionisti; stretta sulle compensazioni dopo le misure approvate dal Consiglio dei Ministri; imposta sulle successioni: donazioni precedenti ed erosione della franchigia; termine lungo per rettificare i redditi detenuti all'estero; sicurezza del lavoro: istituito l'elenco nazionale dei medici competenti; in scadenza il termine di presentazione del modello UNICO alle Poste; rimborso di imposta: la mancata prova del contribuente legittima il recupero da parte del fisco

Publicato il 30 giugno 2009

controlli antiriciclaggio: semplificazioni per i professionisti; stretta sulle compensazioni dopo le misure approvate dal Consiglio dei Ministri; imposta sulle successioni: donazioni precedenti ed erosione della franchigia; termine lungo per rettificare i redditi detenuti all'estero; sicurezza del lavoro: istituito l'elenco nazionale dei medici competenti; in scadenza il termine di presentazione del modello UNICO alle Poste; rimborso di imposta: la mancata prova del contribuente legittima il recupero da parte del fisco

Indice fisco oggi:

- 1) Controlli antiriciclaggio: Semplificazioni per i professionisti**
- 2) Stretta sulle compensazioni dopo le misure approvate dal Consiglio dei Ministri**
- 3) Neo imposta sulle successioni: Donazioni precedenti ed erosione della franchigia**
- 4) Ok al termine lungo per rettificare i redditi detenuti all'estero**
- 5) Sicurezza del lavoro: Istituto l'elenco nazionale dei medici competenti**
- 6) Locazioni: Indice ISTAT di maggio 2009**
- 7) Obbligo di comunicazione dati all'anagrafe tributaria: basta solo il codice fiscale**
- 8) In scadenza il termine di presentazione del modello unico alle poste**
- 9) Non soggetti ad imposta di registro i provvedimenti che non intervengono nel merito del giudizio**
- 10) Rimborso di imposta: La mancata prova del contribuente, anche in sede contenziosa, legittima il recupero da parte del fisco**

1) Controlli antiriciclaggio: Semplificazioni per i professionisti

Per i professionisti i controlli antiriciclaggio dovrebbero divenire più leggeri, anche se verranno ampliati alle associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, come ai Caf e ai patronati.

Verrà, inoltre, rafforzato il monitoraggio dei pagamenti in contanti.

È quanto emerge dal pacchetto di correzioni sull'antiriciclaggio approvato il 26.06.2009 dal Consiglio dei ministri.

Adesso il testo è passato all'esame delle commissioni parlamentari per l'acquisizione dei pareri.

2) Stretta sulle compensazioni dopo le misure approvate dal Consiglio dei Ministri

Tra le misure in materia di contrasto alla compensazione dei crediti fiscali contenute nel decreto legge sulla manovra estiva approvato il 26.06.2009 dal Consiglio dei Ministri è emerso che in caso di credito Iva superiore a 10 mila euro lo stesso potrà essere utilizzato in compensazione previa presentazione della dichiarazione (quindi, con reintroduzione del monitoraggio preventivo da parte del fisco), decorsi 16 giorni del mese successivo della presentazione.

Il contribuente, dovrà, inoltre, farsi porre il visto di conformità da parte dei professionisti abilitati.

Dal 2010 il limite annuale della compensazione dovrebbe essere portato a 700 mila euro.

Maggiore Iva da studi di settore: Pagamento rateizzato

Il nuovo citato decreto legge sulla manovra estiva contiene anche alcune novità in materia di riscossione.

In seguito all'adeguamento agli studi di settore il pagamento dell'Iva potrà essere rateizzato.

Cambiano i termini per la consegna delle cartelle di pagamento (adesso si parlerà di "prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo"); in caso di pagamenti eseguiti con pignoramenti presso terzi vi sarà l'obbligo di ritenuta per coloro che rivestono la qualifica di sostituto d'imposta.

Per quanto concerne l'apposizione della firma sugli atti del Fisco saranno individuati gli atti per i quali sarà possibile apporre la firma a stampa del responsabile.

Stretta anche sui paradisi fiscali

Stretta sui paradisi fiscali e sulle operazioni condotte in questi Paesi con finalità elusive. Il

Consiglio dei Ministri con il medesimo decreto legge ha previsto, infatti, due interventi sui Paesi a bassa o nulla fiscalità.

Le modifiche costituiscono un inasprimento a carico di persone fisiche e società.

Il decreto legge prevede tra l'altro che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti in Paesi black list, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, si presumono costituiti mediante redditi sottratti a tassazione.

Spetterà al contribuente fornire la prova contraria.

Il nuovo provvedimento dispone inoltre il rafforzamento dei poteri d'indagine delle Entrate e della Guardia di Finanza.

In particolare, gli artt. 12 e 13 del decreto anticrisi introducono nuove e più stringenti misure di contrasto alle evasioni fiscali.

Vengono raddoppiate le sanzioni sui capitali all'estero non dichiarati.

Il regime Cfc viene esteso a tutti i territori esteri con limitazioni delle esimenti per i soggetti collegati.

Inoltre, la tassazione per trasparenza non si applica se la società localizzata in paesi black list svolge un'attività commerciale ed industriale nel mercato del territorio in cui ha sede.

Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari

L'art. 5 del suddetto Decreto prevede, inoltre, la detassazione del 50% del valore degli investimenti effettuati in macchinari ed attrezzature.

Tuttavia, l'agevolazione sugli investimenti riguarderà soltanto le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2010.

Si procederà alla revoca del bonus in caso di cessione del bene prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.

Accelerazione dell'ammortamento sui beni strumentali di impresa

Entro il 31 dicembre 2009 viene prevista la revisione dei coefficienti di ammortamento per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni ammortizzabili a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico.

Ulteriore svalutazione fiscale dei crediti in sofferenza

Per evitare indebiti effetti di sostituzione e novazione nell'art. 106 del TUIR vengono arretrate talune modifiche.

3) Neo imposta sulle successioni: Donazioni precedenti ed erosione della franchigia

Sulla particolare problematica è stata pubblicata una nota informativa della Commissione studi del C.N.D.C.E.C.: Come è noto l'imposta sulle successioni e donazioni, abrogata dalla Legge 18 ottobre 2001 n. 383, è stata nuovamente introdotta nel nostro ordinamento tributario con il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.

Il nuovo impianto normativo si caratterizza per il richiamo alle previgenti disposizioni del D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 al quale sono state apportate alcune modifiche.

Tutto ciò ha dato origine ad un dibattito dottrinario sulla "natura" della novella imposta, ovvero se si possa considerare una nuova imposta oppure la re-introduzione della precedente normativa.

La scelta tra le due diverse interpretazioni comporta la soluzione ai dubbi in merito alla possibile erosione, in sede successoria, della franchigia relativa alle donazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto (3.10.2006), ciò poiché non vi sono disposizioni legislative espresse che regolamentino il caso, così come non sono regolati gli effetti delle donazioni effettuate nel periodo in cui non esisteva l'imposta, poiché abrogata (25.10.2001 - 02.10.2006).

Per cui, la citata Commissione studi del **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabile** ha voluto fornire chiarimenti in merito alla circostanza se le donazioni effettuate prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 262/2006 rilevano ai fini del cosiddetto "coacervo", istituto che permane con il solo fine di garantire la corretta fruizione della franchigia di legge.

In particolare, il documento del C.N.D.C.E.C., ha precisato che dal 03.10.2006 è stata istituita l'imposta sulle successioni e donazioni, disciplinata dai commi da 47 a 53 dell'art. 2 del D.L. 262/2006 e regolamentata dalle disposizioni contenute nel previgente D. Lgs. n. 346/90.

Secondo la citata Commissione studi del C.N.D.C.E.C. si tratta di una "nuova imposta" la cui disciplina non ha valenza retroattiva e, pertanto, gli effetti delle nuove disposizioni non possono incidere su atti posti in essere precedentemente alla sua istituzione.

Particolarmente, dalla ricostruzione interpretativa della norma tale Commissione è pervenuta alla conclusione che le donazioni oggetto di coacervo possono essere solo quelle poste in essere dopo l'entrata in vigore della legge di conversione.

Pertanto, l'importo della franchigia non può essere eroso dal cumulo di precedenti donazioni atte in vita dal de cuius, né nella sua entità né nei suoi effetti

4) Ok al termine lungo per rettificare i redditi detenuti all'estero

La previsione di un termine di rettifica fiscale prolungato per i beni ed i redditi detenuti al di fuori dello Stato membro di residenza, pur ostacolando la libera circolazione di servizi e capitali, è giustificato dall'esigenza di garantire l'efficacia dei controlli fiscali e della lotta all'evasione.

(Corte Giustizia CE, sent. del 11.06.2009, n. C-155-08 e C-157-08, in Ipsoa del 29.06.2009)

5) Sicurezza del lavoro: Istituto l'elenco nazionale dei medici competenti

Istituto l'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro che siano in possesso dei titoli e dei requisiti di cui all'art. 38, comma 4, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

L'elenco dei medici competenti viene tenuto presso l'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che ne cura anche l'aggiornamento.

(Decreto Ministero lavoro e politiche sociali del 04.03.2009, in G.U. n. 146 del 26.06.2009)

6) Locazioni: Indice ISTAT di maggio 2009

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di maggio 2009 (in misura di 0,7%), resi noti ai fini delle locazioni di immobili.

(Comunicato ISTAT in G.U. n. 147 del 27.06.2009)

7) Obbligo di comunicazione dati all'anagrafe tributaria: basta solo il codice fiscale

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 119/E del 2009, ha precisato che una banca, che offre ad alcuni tabaccaia, in convenzione, un particolare servizio di incasso in base al quale i clienti pagano i beni acquistati tramite bonifico disposto con carte di credito, assolve gli obblighi di identificazione cui è tenuta, rilevando e comunicando all'Anagrafe tributaria il solo codice fiscale, sufficiente ad assicurare la tracciabilità delle operazioni.

E', quindi, superflua l'acquisizione completa dei dati anagrafici, poiché il codice fiscale consente

di risalire a tutti i dati identificativi del soggetto (luogo e data di nascita, residenza, domicilio e relative variazioni).

Si tratta in effetti di una interpretazione, oltre che dotata di buon senso, che pare avvicinare le Entrate alle esigenze di semplificazione dei contribuenti.

8) In scadenza il termine di presentazione del modello unico alle poste

Scade il 30.06.2009 il termine di presentazione agli uffici postali

Sono interessate a tale scadenza le persone fisiche che:

- Pur potendo compilare il Mod. 730, non possono presentarlo poiché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione;
- sono privi di un sostituto d'imposta al momento di presentazione della dichiarazione;
- devono presentare la dichiarazione per contribuenti deceduti;
- devono comunicare dati utilizzando i relativi quadri del Mod. Unico.

Viceversa, si ricorda che la scadenza in via telematica è prevista entro il 30.09.2009.

9) Non soggetti ad imposta di registro i provvedimenti che non intervengono nel merito del giudizio

Il decreto di apposizione di sigilli emesso dal giudice competente nel procedimento di apertura della successione (art. 752 e ss. c.p. c.) non è soggetto a registrazione poiché estraneo al novero degli atti (decisori su diritti soggettivi) previsti dall'art. 57 comma primo del D.P.R. n. 131/1986.

E', pertanto, da annullare l'avviso di liquidazione emesso dall'ufficio fiscale.

(Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, Sez. IV, sentenza n. 121 del 02.10.2008)

10) Rimborso di imposta: La mancata prova del contribuente, anche in sede contenziosa, legittima il recupero da parte del fisco

La mancata risposta al questionario conseguente al mancato ritiro da parte del contribuente dell'invito ad esibire documentazione (art. 51 del D.P.R. n. 633/72 in materia di IVA) ritualmente inviato dall'Ufficio a mezzo del servizio postale e il verificarsi della compiuta giacenza legittimano l'Ufficio fiscale all'emissione dell'atto di recupero del rimborso di imposta nonché all'irrogazione della sanzione per l'indebito rimborso.

In tale ipotesi, il contribuente ha l'onere (ex art. 2967 c.c.) di dimostrare, eventualmente nella sede contenziosa, l'esistenza dei presupposti che possano legittimare la pretesa di rimborso nei confronti dell'Ufficio del fisco, unitamente alla natura ed all'origine del credito vantato.

Se è mancata tale prova, allora il recupero del fisco è legittimo.

(Commissione Tributaria Regionale Puglia, Sez. VI, sentenza n. 20 del 18.04.2008)

A cura di Vincenzo D'Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l